STUDIO NOTARILE
dr PIERALBERTO SUZZI
dr ANTONINO FABRIZIO
Via V. Veneto 33/18 - AREZZO
Tel. 28826 - 21998

Registrato in Arezzo
il 10-4-1979
N. 2449 Vol. 761
L. .....
da cui L. 30.300
per trascrizione

Atto costituivo della Società SE.CO Elettronica S.n.c. di Conti Daniele e Secciani Luciano, con sede in Arezzo Via Sicilia n. 26.

L'anno Millenovecentosettantanove, il giorno ventotto del mese di Marzo con la presente scrittura privata che sarà conservata tra gli originali del notaio che porrà l'autentica, i sottoscritti Conti Daniele, nato il 17.2.1958 in Arezzo e quivi residente in Via G. Chiarini 1/T di professione perito-elettronico, cittadino Italiano e Secciani Luciano, nato il 25.7.1958 in Arezzo e quivi residente in Via Bologna n. 15, di professione perito-elettronico, cittadino Italiano;

C O N V E N G O N O

Art. 1 - E' costituita tra i Sigg. Conti Daniele, nato il 17.2.1958 ad Arezzo e Secciani Luciano nato il 25.7.58 ad Arezzo, una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale "SE.CO ELETTRONICA S.n.c." di Conti e Secciani.

Art. 2 - La società ha per oggetto la produzione e riparazione di elementi elettronici e similari e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 - La società ha sede in Arezzo Via Sicilia 26.

Tribunale di Arezzo - Cancelleria Commerciale
Si attesta che il presente atto è stato depositato ad iscritto il 19-4-79 sul registro di questa Cancelleria al n. 569/59 del Reg. d'Ord. ed al n. 4196 del Reg. delle Società.
Vol. 105 Fasc. 901
Il Cancelliere

STUDIO NOTARILE Dr. PIERALBERTO SUZZI - Dr. ANTONINO FABRIZIO - 52100 AREZZO - Via Vitt. Veneto, 33/18 - Tel. 21.998 - 28.826

Presso la sede sociale resta anche fissato il domicilio di tutti i soci per i rapporti con la società.

Art. 4 - Il capitale sociale viene fissato in lire 3.000.000 (tremilioni) sottoscritte e versate come segue:

a) Sig. Conti Daniele quota del 50%= L. 1.500.000.

b) Sig. Secciani Luciano quota del 50%= L. 1.500.000.

Art. 5 - I soci si obbligano a prestare il proprio lavoro nella società.

Art. 6 - La durata della società viene convenuta dalla sua costituzione fino al 31.12.1990 e potrà essere prorogata alla scadenza con il consenso di tutti i soci. Il socio che eventualmente intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione all'altro a mezzo lettera raccomandata con r.r. 6 (sei) mesi prima della scadenza.

In caso di recesso di un socio, l'altro potrà decidere di continuare l'attività o di sciogliere la società. In caso di continuazione il socio rimasto dovrà liquidare la quota di spettanza del socio uscente calcolata sulla base della situazione patrimoniale redatta alla data del recesso.

Il pagamento deve avvenire in modo dilazionato entro un anno dalla suddetta data.

Art. 7 - La cessione di quote ad estranei non è pos-

sibile senza il consenso dell'altro socio, risultante da atto scritto.

Art. 8 - L'amministrazione della società viene affidata ai soci, i quali potranno compiere con firma disgiunta tutti gli atti di ordinaria amministrazione. E' richiesta la firma congiunta per l'apertura di c/c bancari, la richiesta di fidi, mutui, sconti diretti e di carte commerciali, nonchè per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31.12 di ogni anno, ed il primo esercizio si chiuderà il 31.12.79. Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori procederanno alla compilazione del bilancio, gli utili risultanti saranno portati a riserva nella misura del 5%, il rimanente sarà ripartito in parti uguali tra i soci.

I soci convengono di provvedere ad eventuali necessità finanziarie della società con propria anticipazione proporzionale, senza interessi o compensi.

Art. 10 - In caso di morte di un socio, l'altro ha la facoltà o di continuare la società con gli eredi che verranno rappresentati da uno solo di essi, o di liquidare la quota agli eredi stessi.

La valutazione della quota verrà fatta sulla base dell'ultimo bilancio aggiornato alla data della mor-

te, il pagamento dovrà avvenire entro 6 mesi dal decesso.

Art. 11 - In caso di scioglimento della società, sarà nominato un liquidatore, che potrà essere anche un amministratore. §

Art. 12 - Per quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2291-2312 C.C.

Letto, approvato e sottoscritto.

Su richiesta delle parti la presente scrittura privata è stata redatta in due originali, di cui la prima sarà presentata presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Arezzo e la seconda sarà conservata e raccolta dal Notaio che ne autenticherà le firme.

Conti Daniele: Conti Daniele

Secciani Luciano: Secciani Luciano

N.21013 di Repertorio N.2775 di Raccolta

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dr. proc. Pieralberto Suzzi, Notaro in Arezzo, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, che previa concorde rinunzia ai testi, i signori:

- CONTI DANIELE, nato ad Arezzo il 17 febbraio 1958, quivi residente, perito-eletronico;
- SECCIANI LUCIANO, nato ad Arezzo il 25 luglio 1958

e quivi residente, perito elettronico;

delle cui identità personali, qualità e poteri di firma, io Notaro sono certo, hanno apposto la propria firma, in calce all'atto che precede, alla mia presenza.

Arezzo, ventotto marzo millenovecentosettantanove.

Copia conforme all'originale che si rilascia

per usi consentiti dalla legge
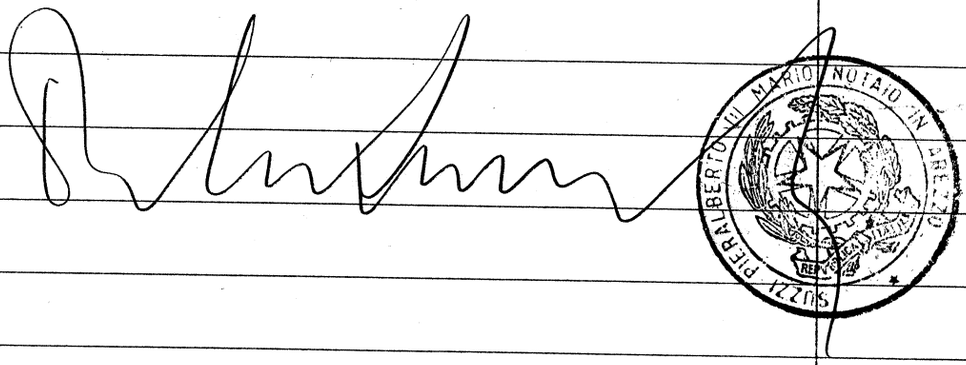
Arezzo 26 APR. 1979